

14 MAG 2001

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6  
"FRIULI OCCIDENTALE" - PORDENONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 329 DEL 30 APR. 2001

OGGETTO

RIADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ATTIVITA'  
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DELLA  
DIRIGENZA SANITARIA E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO  
DEI PROVENTI.

Soggetta a controllo G.R.

Non soggetta a controllo

L'anno duemilauno, il giorno TRENTA

del mese di APRILE, nella sede legale,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Coadiuvato dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Riadozione regolamento aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria e definizione dei criteri di riparto dei proventi.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la propria deliberazione n. 900 del 22.12.2000 avente ad oggetto "Regolamento aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria" con la quale è stato adottato il nuovo regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

Rilevato che, successivamente, l'Azienda ha presentato alle OO.SS. della Dirigenza una proposta relativa alla ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nella formulazione della quale si è tenuto conto sia dei costi aziendali per i quali si è fatto riferimento, per quanto compatibile, agli elaborati della commissione tecnica regionale di cui alla nota prot. n. 849 del 06.05.1996 sia degli adempimenti espressamente previsti agli artt. 15 e 18 della delibera n. 900 del 22.12.2000;

Dato atto che sull'argomento si sono svolti vari incontri con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria;

Dato atto che sull'argomento sono state informate anche le OO.SS. del Comparto che con note in data 04.04.2001 e 05.04.2001 hanno fatto pervenire le loro osservazioni;

Ritenuto di apportare alcune integrazioni al regolamento adottato con la citata deliberazione n. 900/2000;

Visti i CCNNLL della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria del personale del SSN;

Atteso che lo schema di regolamento e la proposta di ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ha ottenuto il parere favorevole delle organizzazioni sindacali della dirigenza in data 10.04.2000;

Richiamato il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Ufficio proponente;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

#### DELIBERA

1. di riadottare il regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria all'interno delle strutture dell'A.S.S. n. 6, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante (All. n. 1);

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6  
"FRIULI OCCIDENTALE" - PORDENONE  
Deliberazione n. 329 del 30 APR. 2001 pag. 3


2. di approvare la ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria così come specificato nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante (All. n. 2);
3. di precisare che il suddetto Regolamento aziendale e la relativa ripartizione dei proventi entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro approvazione;
4. di riservarsi, in considerazione della complessità della materia, una verifica con le OO.SS. interessate entro 6 mesi.

\*\*\*\*\*


Visto per parere favorevole  
per quanto di competenza  
Il Direttore Sanitario  
(dr. Giovanni Pilati)



Visto per parere favorevole  
per quanto di competenza  
Il Direttore Amministrativo  
(dr. Renato Andreazza)



Il Direttore Generale  
(ing. Giulio De Antoni)



**REGOLAMENTO PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA****CAPO I****NORME GENERALI****ART. 1****OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni di cui all'art. 14 dell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 27 marzo 2000, e delle Direttive regionali emanate con deliberazione della Giunta Regionale n. 3430 del 10.11.2000, disciplina l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 502/92, come modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 229/1999 e con il D. Lgs. n. 254/2000, alla Legge n. 724/94, alla Legge n. 662/96 alla Legge n. 448/98 e alla Legge n. 488/99.

**ART. 2****AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale medico, veterinario e delle altre professionalità del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, psicologi) dipendente dall'Azienda.
2. Limitatamente alle disposizioni che concernono il riconoscimento e l'attribuzione di incentivi economici, il presente regolamento si applica, altresì, alle altre professionalità del ruolo sanitario e al personale degli altri ruoli.

**ART. 3****ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE**

1. Salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla vigente normativa, a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato e determinato, è garantito l'esercizio dell'attività libero-professionale all'interno dell'Azienda nelle strutture all'uopo individuate, salvo i casi in cui, la tipologia delle attività che il dirigente intende esercitare richieda, per le modalità e i contenuti, la messa a disposizione di spazi e attrezzature che non rientrano tra quelli normalmente previsti per l'attività istituzionale dell'Azienda.
2. Durante lo svolgimento dell'attività libero-professionale il dirigente può essere autorizzato, previo parere favorevole del Responsabile della Struttura cui afferisce e previa definizione di eventuali costi per l'Azienda, ad utilizzare sotto la propria responsabilità, attrezzature di proprietà sempre che si tratti di prestazioni erogabili in attività istituzionali.

## ART. 4

### DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. Per attività libero professionale intramuraria della dirigenza del ruolo sanitario si intende quella prestata dal professionista, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esse collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del SSN.

## ART. 5

### CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali dell'Azienda e deve svolgersi in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto, il rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione aziendale e la piena funzionalità dei servizi.
2. Ai fini di cui al primo comma l'attività libero-professionale deve essere prestata al di fuori del normale orario di lavoro e in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi attività istituzionale. E' in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare l'attività nei periodi di assenza dal servizio:
  - a) per malattia
  - b) permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata
  - c) maternità
  - d) congedi supplementari per rischi professionali
  - e) aspettativa senza assegni.
3. Nei confronti dei dirigenti ad impegno ridotto sia di tipo verticale che orizzontale l'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ridotto. Analogamente il personale del comparto ad impegno ridotto è escluso dalla possibilità di effettuare, fuori orario di servizio, attività di supporto alla libera professione.
4. L'attività libero professionale che per esigenze straordinarie di natura tecnico sanitarie non possa svolgersi in orari differenziati deve essere preventivamente autorizzata e il tempo per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere recuperato. La definizione delle modalità di quantificazione dell'impegno orario da recuperare verrà effettuata in sede di Commissione paritetica.
5. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale di supporto.
6. Il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale verrà individuato per singola unità operativa e/o dipartimento.
7. Il Direttore Generale concorda in sede di programmazione annuale con i Responsabili dei Dipartimenti e delle Unità Operative i volumi di attività istituzionali che devono essere assicurati dalle rispettive unità organizzative in relazione alle risorse assegnate. Conseguentemente definirà i volumi di attività libero professionale intramuraria tenuto conto che questi non potranno comunque superare quelli istituzionali.
8. In ogni caso il tetto orario massimo individuale per lo svolgimento dell'attività libero professionale in tutte le sue tipologie, non può superare il 50% dell'attività istituzionale.
9. Durante lo svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del SSN.

## ART. 6

### TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

1. L'attività libero-professionale intramuraria si esercita nelle seguenti forme:
  - a) individuale, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione a pagamento;
  - b) di équipe, all'interno dell'Azienda, caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, dell'équipe di sanitari, anche di diverse professionalità e discipline, cui viene richiesta la prestazione a pagamento;
  - c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse;
  - d) partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richieste da terzi (utenti singoli o associati, aziende o enti) all'Azienda, sia nell'ambito dei programmi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa sia per aumentare la disponibilità e la qualità dei servizi erogati.

## ART. 7

### DISCIPLINA DI APPARTENENZA

1. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.
2. Per disciplina di appartenenza si considera quella con la quale il dirigente risulta inquadrato nei ruoli aziendali, comprensiva anche delle funzioni dallo stesso esercitate a seguito dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle eventuali altre funzioni allo stesso formalmente conferite dal Direttore Generale.
3. Qualora il dirigente, in ragione delle funzioni svolte o del servizio di appartenenza, non possa esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, previo parere favorevole del collegio di direzione e delle OO.SS. dell'area dirigenziale di riferimento, può essere autorizzato dal Direttore generale ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente sempre che, in tale ultimo caso, sia in possesso della prevista specializzazione o di un'anzianità di cinque anni nella disciplina stessa.
4. Sentito il Collegio di direzione e le OO.SS. dell'area dirigenziale di riferimento, la medesima autorizzazione è concessa ai dirigenti che, alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27 marzo 2000 (10.6.2000), svolgono da almeno due anni attività libero-professionale in una disciplina equipollente.
5. Per l'esercizio dell'attività di "medico competente" di cui al D.Lgs. n. 626/94, ove non ostino situazioni di incompatibilità, l'autorizzazione può essere concessa anche ai dirigenti medici che, in relazione ai requisiti soggettivi posseduti, siano inseriti negli albi regionali dei "medici competenti" a prescindere dal possesso della specifica specializzazione.
6. Analoghe disposizioni valgono per l'attività di medicina sportiva al cui esercizio possono essere autorizzati anche i dirigenti non appartenenti al Dipartimento di Prevenzione, con riferimento ai requisiti soggettivi posseduti dal dirigente a prescindere dalla disciplina di appartenenza.
7. I Dirigenti veterinari possono esercitare attività libero professionale relativa anche a prestazioni, non comprese tra i compiti istituzionali del SSN, riconducibili a disciplina diversa da quella di appartenenza.

## ART. 8

### ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

1. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa in relazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo o di polizia giudiziaria, ai dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria per le prestazioni non comprese tra i compiti istituzionali esclusivi del SSN, con la finalità di integrare l'efficienza ed efficacia delle azioni di sanità pubblica.
2. L'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti di cui al primo comma è sottoposta alle stesse modalità e condizioni previste per i dirigenti sanitari operanti in altre strutture. Qualora la peculiarità delle prestazioni o dei destinatari delle medesime lo richieda, l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria può essere svolta anche all'esterno dell'azienda.
3. I dirigenti medici veterinari, in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei destinatari delle prestazioni, possono essere autorizzati:
  - a) a svolgere l'attività libero-professionale al di fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti
  - b) ad effettuare prestazioni richieste a pagamento all'Azienda da parte di aziende pubbliche e private e da soggetti privati, con le modalità di cui al successivo art. 23 e previo accertamento della compatibilità dell'attività svolta con i compiti istituzionali affidati.
4. La vigilanza e l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità spetta al responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

## ART. 9

### SPAZI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. L'attività libero professionale intramuraria viene esercitata all'interno delle strutture aziendali negli spazi all'uopo individuati che devono essere in possesso dei requisiti di adeguatezza, comfort e dotazioni strumentali almeno pari a quelli previsti per l'erogazione delle prestazioni a livello istituzionale.
2. Qualora gli spazi coincidano con quelli dove viene esercitata l'attività istituzionale, l'attività libero-professionale deve essere esercitata in fasce orarie diverse da quelle previste per l'attività istituzionale.
3. L'Azienda riserva all'attività libero-professionale il 5% dei posti letto complessivi delle strutture ospedaliere gestite ed una percentuale, eventualmente solo di disponibilità temporale, non inferiore al 10% e non superiore al 20%, degli spazi esistenti per l'attività ambulatoriale.
4. La verifica della disponibilità degli spazi destinati all'esercizio dell'attività libero-professionale viene effettuata d'intesa con le OO.SS della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.
5. Con apposito provvedimento il Direttore Generale individua i posti-letto e gli spazi riservati e ne approva il piano di ripartizione.

## ART. 10

### ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE NON ACCREDITATE.

1. Fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, esclusivamente nel caso in cui gli spazi non siano sufficienti ed adeguati per consentire l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici che ne facciano richiesta, l'Azienda reperisce spazi sostitutivi presso altre Aziende del SSN o strutture private non accreditate previa stipula di apposita convenzione, privilegiando soluzioni che consentano lo svolgimento dell'attività ambulatoriale e/o di ricovero in un'unica struttura convenzionata, previ accordi con i professionisti interessati. In caso di mancato accordo si farà ricorso al parere della Commissione paritetica.
2. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico della gestione economica dell'attività libero-professionale.

## ART. 11

### DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN STUDI PRIVATI

1. In via transitoria, in caso di accertata carenza di spazi adeguati ed idonei, verificata d'intesa con le OO.SS. e limitatamente allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, il Direttore Generale, sempre che non vi sia conflitto d'interessi con l'Azienda, con propria ordinanza può autorizzare i dirigenti ad utilizzare, senza oneri a carico dell'Azienda, i propri studi professionali, dotati delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto delle norme che regolano l'attività libero professionale intramuraria.
2. L'autorizzazione viene rilasciata:
  - a) per un periodo non inferiore ad un anno, eventualmente rinnovabile, e comunque fino al termine massimo del 31 luglio 2003.
  - b) in un'unica sede ubicata nel territorio di competenza dell'Azienda.
3. Solo qualora il dirigente svolga da almeno un biennio attività professionale in più sedi della Regione può essere consentita la prosecuzione di tale attività, sentito il Collegio di direzione. Resta inteso che tali attività devono gradualmente rientrare anche in considerazione dell'adeguatezza degli spazi resi disponibili.
4. I dirigenti autorizzati ad esercitare l'attività libero professionale presso lo studio privato non possono svolgere la medesima attività anche presso le strutture aziendali.
5. Per la determinazione dei volumi di attività, degli orari di svolgimento dell'attività, delle modalità di prenotazione, delle tariffe si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
6. Qualora lo studio professionale autorizzato sia ubicato in luogo diverso da quello dove ha sede la struttura di appartenenza del dirigente interessato, nel provvedimento di autorizzazione possono essere previste modalità diverse di prenotazione che, in ogni caso, devono consentire all'Azienda la verifica del numero delle prestazioni prenotate e di quelle effettivamente erogate.
7. Le modalità di cui al precedente comma conservano la loro validità sino all'attivazione del sistema unico di prenotazione per l'attività libero-professionale.
8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le eventuali autorizzazioni già concesse devono essere rivalutate conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

## ART. 12

### ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE

1. Rientrano nelle attività libero professionali in regime ambulatoriale le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio previste dalla vigente normativa, sia in forma individuale sia in équipe.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'attività deve essere effettuata negli orari programmati concordati ed autorizzati ed identificabili con apposito codice della scheda marcatempo che dovrà essere attivato entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento. I Dirigenti che svolgono attività libero professionale in studi privati o nelle strutture aziendali (successivamente individuate) prive di apposito marcatempo, dovranno preventivamente comunicare l'orario presuntivamente dedicato all'attività libero professionale e successivamente presentare, contestualmente al versamento degli importi incassati, l'orario dedicato effettivamente all'attività.
3. Le prestazioni eventualmente rese al di fuori di tali fasce devono rivestire carattere eccezionale e devono essere motivate da concrete esigenze del paziente e tempestivamente comunicate all'Azienda.

## ART. 13

### ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO

1. Rientrano nelle attività libero professionali in regime di ricovero i ricoveri ordinari, in day hospital e in day surgery istituzionalmente resi dall'Azienda, associati ad una specifica situazione alberghiera standard o di livello superiore.
2. Sono individuate le seguenti modalità di ricovero:
  - a) ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario (camere a pagamento e servizi aggiuntivi)
  - b) ricovero ordinario con scelta del professionista o dell'équipe
  - c) ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario e con scelta del professionista o dell'équipe.
3. Deve essere garantita la continuativa disponibilità dei posti letto riservati all'esercizio dell'attività libero-professionale programmata, fermo restando, in caso di mancato utilizzo dei posti stessi, l'impiego temporaneo degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza qualora non vi siano posti letto liberi per il ricovero nelle diverse aree dipartimentali.
4. L'attività libero professionale in regime di ricovero può essere effettuata nelle giornate ed orari programmati, identificabili con apposito codice nella scheda marcatempo che dovrà essere attivato entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, o nel normale orario di servizio con addebito dell'orario aggiuntivo tramite le procedure ordinarie di gestione delle presenze/assenze.
5. Il personale tecnico e sanitario di supporto, qualora non faccia parte dell'équipe che opera in regime di libera-professione, è tenuto a prestare l'attività assistenziale ai ricoverati nell'ambito della normale attività di servizio.
6. L'assistenza anestesiologicala relativa alle specifiche attività che vi necessitano è garantita dagli anestesisti in libera professione che partecipano all'équipe.
7. L'attività libero-professionale in regime di ricovero non è consentita nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione.

## ART. 14

### RIDUZIONE LISTE DI ATTESA

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale, l'Azienda individua nel piano annuale di attività le concrete iniziative e le soluzioni organizzative più adeguate finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità.
2. A tal fine il Direttore Generale, nel concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale, concorda con i singoli dirigenti e con le équipe:
  - a) i volumi di attività istituzionale, ivi comprese le prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia, che devono essere assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionali;
  - b) i tempi di attesa delle prestazioni da rendersi in attività istituzionale e quelli relativi alle prestazioni da effettuare in regime libero-professionale da parte dei dirigenti e delle équipe interessate.
3. Per incrementare l'offerta di prestazioni istituzionali per le aree di attività riconosciute prioritarie e ridurre le liste di attesa, l'Azienda può:
  - a) consentire che l'attività professionale richiesta da terzi all'Azienda di cui al successivo art. 23 sia svolta in regime libero-professionale a condizione che comporti l'effettiva riduzione delle liste di attesa;
  - b) in via eccezionale e temporanea, richiedere ai propri dirigenti prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale, in accordo con le équipes interessate. Tale possibilità è ammessa esclusivamente nei casi di carenze di organico conseguenti all'impossibilità di ricoprire i posti con personale in possesso dei requisiti di legge.

## X ART. 15

### SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE

1. L'Azienda garantisce, tramite il personale dipendente, il necessario supporto per il regolare svolgimento dell'attività libero-professionale.
2. Collaborano allo svolgimento dell'attività libero-professionale:
  - a) il personale, dirigente e non dirigente, che partecipa quale componente dell'équipe al di fuori dell'orario di lavoro o con orario aggiuntivo
  - b) il personale di supporto tecnico ed assistenziale nell'ambito della normale attività di servizio
  - c) il personale, anche di livello dirigenziale, che garantisce tutti gli adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili correlati alla libera professione, ivi compresa la gestione delle prenotazioni.
3. Le Strutture Operative predispongono e aggiornano l'elenco del personale sanitario non dirigente, che partecipa fuori orario di servizio o con orario aggiuntivo all'attività libero-professionale quale componente dell'équipe o con funzioni di supporto.
4. Le prestazioni erogate dal personale di cui al precedente comma, nel limite individuale massimo di 10 ore settimanali, sono compensate con una quota parte degli onorari professionali concordati con il singolo professionista e in ogni caso garantendo una remunerazione oraria minima da definirsi con successivo atto.
5. Una quota delle tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, da definirsi con successivo atto, è destinata ad incrementare il fondo per la produttività collettiva del personale del comparto.

6. Partecipa alla ripartizione del fondo:

- a) il personale di cui alla lettera b), nominativamente individuato, in servizio nelle Unità Operative nelle quali si svolge l'attività libero-professionale;
- b) il personale di cui alla lettera c), nominativamente individuato, che svolge le funzioni ivi indicate nelle diverse strutture aziendali.

#### ART. 16

#### UFFICIO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. L'Azienda istituisce entro 60 gg. un'apposita unità organizzativa cui è affidata la gestione complessiva dell'attività libero-professionale aziendale.
2. L'Ufficio di cui al presente articolo, gradualmente:
  - a) provvederà a tutti gli adempimenti di natura amministrativo-contabile relativi all'attività libero-professionale, ivi compresa l'istruttoria di atti e provvedimenti
  - b) gestirà il sistema di prenotazione delle prestazioni a pagamento garantendo all'utente le informazioni relative all'accesso alle prestazioni erogate dall'Azienda a livello istituzionale o libero-professionale, in regime ambulatoriale o di ricovero, ai tempi di attesa, alle condizioni logistiche in caso di ricovero, alle tariffe praticate, alle modalità di pagamento
  - c) curerà i rapporti con le Strutture o Aziende con le quali sono stipulate le convenzioni previste dal presente regolamento e ne verifica l'esatta esecuzione
  - d) effettuerà le rilevazioni e le statistiche eventualmente richieste dalle strutture aziendali o da altri organismi pubblici
  - e) svolgerà le funzioni di segreteria della Commissione paritetica per la libera professione.

#### ART. 17

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. In via temporanea e fino a quando non sarà attivato l'ufficio di cui al precedente articolo, i centri di prenotazione esistenti, nelle fasce orarie all'uopo individuate, effettuano la prenotazione delle prestazioni a pagamento e forniscono ai cittadini tutte le informazioni necessarie.

#### ART. 18

#### PEREQUAZIONE PER LE DISCIPLINE SOGGETTE A LIMITAZIONE PER LA LIBERA PROFESSIONE

1. Una percentuale della tariffa, da definirsi con successivo atto, è destinata a costituire un fondo, da destinare alla perequazione per le posizioni dirigenziali mediche, veterinarie e sanitarie che in ragione della disciplina di appartenenza o delle funzioni svolte hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il fondo viene determinato a consuntivo e il suo ammontare non può essere inferiore al 5% dei proventi complessivi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote riservate all'Azienda.
3. Le quote individuali, determinate dividendo il fondo per il numero dei dirigenti interessati, saranno erogate nell'anno successivo e le stesse non possono comportare per i dirigenti

interessati un beneficio economico superiore ai compensi medi percepiti dai dirigenti di analoga disciplina che espletano l'attività libero-professionale.

4. Con successivo atto del Direttore Generale, in accordo con le OO.SS., verranno individuate le posizioni dirigenziali che potranno fruire della ripartizione del presente fondo e verranno altresì definite le modalità di ripartizione dello stesso.

## ART. 19

### ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. I professionisti che intendono esercitare l'attività libero-professionale intramuraria ne fanno richiesta al Direttore Generale presentando apposita istanza che deve contenere:
  - a) le generalità del richiedente e/o dei componenti dell'équipe
  - b) la sede, i giorni e gli orari in cui si intende esercitare l'attività
  - c) le prestazioni o gruppi di prestazioni erogabili e l'eventuale orario aggiuntivo proposto per le prestazioni rese in regime di ricovero
  - d) l'onorario professionale per le prestazioni, la cui scelta potrà essere rivista annualmente, e l'eventuale modalità di riparto tra i componenti dell'équipe
  - e) il personale tecnico sanitario e/o infermieristico di supporto interno necessario, con l'indicazione del nominativo
  - f) l'impegno a stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art.29, nelle more della completa attuazione delle previsioni di cui all'art. 31 dei CC.CC.NN.LL della dirigenza sanitaria di area medica e non medica
  - g) la sottoscrizione da parte del richiedente e/o dell'équipe e del personale di supporto
  - h) il nullaosta del responsabile del Dipartimento e del responsabile della Struttura Operativa di appartenenza.
2. L'autorizzazione è concessa con ordinanza del Direttore generale entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'eventuale diniego, reso con le modalità di cui al precedente comma, deve essere adeguatamente motivato.
4. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario unico nazionale. La modulistica interna propria del regime pubblico, qualora utilizzata, dovrà essere opportunamente identificata.

## ART. 20

### COMPITI DEI RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO E DELLE STRUTTURE OPERATIVE

1. Al responsabile del Dipartimento cui afferisce l'Unità Operativa e al responsabile della Struttura Operativa presso la quale si svolge l'attività libero-professionale compete di fornire il nulla osta sulle richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale previa valutazione della compatibilità della stessa con le condizioni organizzative del Dipartimento e della Struttura operativa. In particolare:
  - a) accertano che l'attività libero-professionale rientri nei limiti concordati con la Direzione generale
  - b) verificano che i tempi di attesa per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale e quelle da rendersi in regime libero professionale rispettino quanto concordato con la Direzione generale

- c) accertano che le attività proposte in libera professione non risultino incompatibili con i compiti di istituto e non determinino conflitto d'interessi con il SSN
  - d) mettono a disposizione il personale di supporto richiesto secondo i criteri previsti dal presente regolamento
  - e) verificano le modalità di erogazione dell'attività in libera professione sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero
  - f) controllano che le attività siano rese conformemente alle disposizioni del presente regolamento proponendo, in caso di difformità e fatte salve ulteriori responsabilità e sanzioni, la sospensione dell'autorizzazione alla libera professione intramuraria.
2. La sospensione dell'autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, viene disposta con ordinanza motivata del Direttore generale previo contraddittorio con il dirigente interessato e sentita la commissione di cui al successivo art. 21.

## ART. 21

### COMMISSIONE PARITETICA PER LA LIBERA PROFESSIONE

1. L'Azienda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla Istituzione della Commissione paritetica per la libera professione e alla nomina dei relativi Componenti.
2. La Commissione è composta come segue:
  - a) Direttore sanitario, o suo delegato, con funzioni di Presidente
  - b) Un responsabile di Struttura Operativa per l'area territoriale, o suo delegato
  - c) Due responsabili di Struttura Operativa per l'area ospedaliera, o loro delegati
  - d) Quattro rappresentanti delle OO.SS., di cui tre designati congiuntamente dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e uno designato congiuntamente dalle OO.SS. della dirigenza sanitaria.
  - e) Un dipendente dell'Ufficio per le prestazioni a pagamento con funzioni di segretario.
3. La Commissione è nominata dal Direttore generale e rimane in carica per tre anni.
4. In caso di designazione disgiunta dei componenti di estrazione sindacale, il Direttore generale provvede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute.
5. La Commissione per la libera professione ha il compito di:
  - a) effettuare le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività libero-professionale secondo le disposizioni del presente regolamento, segnalando al Direttore generale eventuali irregolarità rilevate
  - b) esprimere il parere sulle proposte di sospensione dall'esercizio della libera professione
  - c) svolgere attività di promozione dell'attività libero-professionale aziendale formulando proposte e suggerimenti
  - d) predisporre annualmente la relazione sull'andamento generale dell'attività da trasmettere al Direttore generale e al Collegio di direzione
  - e) definire le modalità di quantificazione dell'impegno orario che il libero professionista deve recuperare così come previsto dall'art. 5, comma 3 del presente regolamento
  - f) esprimere il proprio parere nei casi previsti dall'art. 10 del presente regolamento
  - g) formulare una proposta sia per quanto concerne l'individuazione delle posizioni dirigenziali che in ragione della disciplina di appartenenza o delle funzioni svolte hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione sia per la ripartizione del fondo stesso ai sensi dell'art. 18.

### CAPO III

#### PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

##### ART. 22

#### ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA SINGOLI UTENTI E SVOLTA AL DI FUORI DELLE STRUTTURE AZIENDALI

1. Ai dirigenti sanitari è consentito lo svolgimento di attività professionale, individuale o in équipe, richiesta a pagamento da singoli utenti presso altra Azienda dei SSN o presso strutture sanitarie non accreditate.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al primo comma è consentito solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda con le modalità stabilite nella convenzione che deve essere obbligatoriamente stipulata con le predette aziende o strutture.
3. Nella convenzione vengono stabiliti:
  - a) la tipologia delle prestazioni che dovranno essere garantite dall'équipe o dai dirigenti sanitari nominativamente richiesti dagli utenti
  - b) il vincolo, da parte del dirigente o dei componenti dell'équipe, del rispetto del limite massimo orario previsto dall'art. 5, comma 7, del presente Regolamento
  - c) le modalità per la segnalazione all'Azienda delle singole richieste di prestazioni, individuali o di équipe, ai fini del rilascio, volta per volta, dell'autorizzazione ai dirigenti sanitari interessati
  - d) l'onorario del dirigente o dell'équipe che effettua le prestazioni
  - e) la quota da attribuire all'Azienda
  - f) le modalità, da parte della struttura convenzionata, di riscossione e di versamento all'Azienda degli onorari, conformemente a quanto stabilito nel Capo IV
  - g) la durata della convenzione.
4. La quota di cui alla lettera e), deve essere comprensiva, oltre che degli eventuali costi aziendali anche della percentuale che verrà destinata ai vari fondi aziendali.

##### ART. 23

#### ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA

1. L'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali può, a richiesta del dirigente interessato essere considerata attività libero-professionale intramuraria, e pertanto sottoposta alla disciplina del presente regolamento, o obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate dall'Azienda.
2. Per "terzi" si intendono utenti singoli o associati, aziende ed enti pubblici e privati.
3. L'individuazione dei dirigenti che devono garantire le prestazioni richieste compete al responsabile dei Dipartimento e della Struttura Operativa interessata, salvaguardando in ogni caso le esigenze di servizio e nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale.
4. L'erogazione delle prestazioni è disciplinata da apposita convenzione che regola esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e il terzo richiedente.

5. La partecipazione dei dirigenti ai proventi derivanti dall'attività richiesta a pagamento all'Azienda è disciplinata con le modalità previste nel capo IV del presente regolamento.
6. Qualora l'attività libero professionale di cui al presente articolo venga svolta nell'ambito di programmi aziendali finalizzati alla riduzione delle liste di attesa, la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa.

## ART. 24

### PRESTAZIONI LIBERO - PROFESSIONALI A DOMICILIO

1. Rientrano nella fattispecie di cui al precedente articolo le prestazioni sanitarie rese dai dirigenti sanitari, al di fuori dell'orario di lavoro, presso il domicilio dell'assistito che ne faccia espressa richiesta nominativa all'Azienda.
2. Tali prestazioni sono ammesse esclusivamente qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) le prestazioni richieste rientrano tra quelle proprie della disciplina specialistica di appartenenza del dirigente
  - b) esistenza di un rapporto fiduciario con il dirigente interessato con riferimento a pregresse prestazioni dal medesimo rese all'assistito nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria individuale o di équipe
  - c) accertata impossibilità dell'assistito di allontanarsi dal proprio domicilio.
3. L'autorizzazione allo svolgimento della prestazione a domicilio viene rilasciata dal responsabile della Struttura/Servizio di appartenenza previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. Delle autorizzazioni concesse viene data comunicazione alla Direzione generale.
4. L'onorario per la prestazione, determinato nel rispetto dei vincoli ordinistici, viene riscosso direttamente dal dirigente, che ne rilascia ricevuta su bollettario dell'Azienda, e deve essere versato entro il terzo giorno lavorativo successivo nel punto cassa di riferimento del dirigente.

## ART. 25

### CONSULENZE

1. L'attività di consulenza resa all'interno dell'Azienda per garantire l'efficienza ed efficacia dei processi assistenziali rientra nei compiti istituzionali dei dirigenti in relazione all'incarico ricoperto. In tale fattispecie rientra, altresì, l'attività di consulenza prestata, in orario di servizio, in Aziende ed Enti del SSN nell'ambito di specifiche convenzioni o protocolli d'intesa interaziendali.
2. L'attività di consulenza richiesta da terzi all'Azienda costituisce attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, secondo le modalità previste da apposita convenzione tra l'Azienda e i terzi richiedenti.
3. L'attività di cui al precedente comma può essere svolta:
  - a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto
  - b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro non convenzionate con il SSN, sempre che l'attività non contrasti con le finalità e i compiti istituzionali del SSN.

4. Le convenzioni devono essere predisposte in conformità ai seguenti criteri:
  - a) l'impegno orario settimanale, comprensivo degli eventuali tempi di raggiungimento della sede, che, cumulate con quelle relative alle altre attività eventualmente svolte, non deve superare il limite massimo di cui all'art.5, comma 7, del presente regolamento
  - b) la tariffa viene determinata dall'Azienda sulla base di una valutazione quali/quantitativa della prestazione richiesta;
  - c) il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte fuori della struttura di appartenenza è determinato in conformità alle vigenti disposizioni che disciplinano il trattamento di missione;
  - d) il rimborso a favore dell'Azienda degli eventuali costi aziendali
  - e) le modalità di svolgimento della consulenza devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente e non devono pregiudicare in alcun modo l'espletamento dei compiti istituzionali
  - f) versamento dei compensi all'Azienda che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente interessato
  - g) durata della convenzione
  - h) carattere occasionale dell'attività per l'attività di consulenza resa a favore dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 3 del presente articolo
5. Rientrano nell'attività di consulenza di cui al presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate da apposito provvedimento.

#### CAPO IV

#### TARIFFE E CONTABILITA'

##### ART. 26

##### CONTABILITA'

1. E' istituita una contabilità separata per la gestione economica della libera professione, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero, con la quale sono censiti i ricavi e i costi diretti ed indiretti.
2. La gestione di cui al primo comma deve essere in pareggio. Qualora la stessa presenti un disavanzo, il Direttore generale assume i necessari provvedimenti ivi compreso l'adeguamento delle tariffe o la sospensione della erogazione delle prestazioni libero-professionali.

##### ART. 27

##### TARIFFE

1. Le tariffe per le prestazioni libero-professionali vengono stabilite dall'Azienda con deliberazione del Direttore generale.
2. Per la determinazione delle tariffe sono considerate:
  - a) le caratteristiche della prestazione, che tengono conto delle dotazioni tecnologiche a disposizione, della professionalità del dirigente e della competitività della prestazione
  - b) i costi di produzione: diretti, indiretti, fissi, variabili e comuni di Azienda
  - c) l'onorario richiesto dal dirigente che effettua la prestazione e i compensi per il personale di supporto

- d) le quote da riservare ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento
  - e) la partecipazione alla spesa da parte della Regione determinata dalla Giunta regionale entro i limiti delle quote previste dall'art. 28 della L. n. 488/99.
3. Per la rilevazione dei costi di produzione delle prestazioni erogate in regime libero-professionale si fa riferimento, in quanto compatibili, agli elaborati della commissione tecnica regionale di cui alla nota prot. n. 849 del 6.5.1996.
  4. In ogni caso le tariffe non possono essere di importo inferiore a quello previsto per la medesima prestazione a titolo di partecipazione alla spesa da parte del cittadino.

## ART. 28

### MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni deve avvenire, di norma, in via anticipata e in unica soluzione presso i competenti uffici dell'Azienda che rilasciano al richiedente idonea fattura.
2. Il pagamento delle prestazioni libero-professionali in regime di ricovero viene effettuato nella misura del 50% dell'onere complessivo presunto all'atto del ricovero, trattenuto a titolo di deposito cauzionale, ed il saldo alla dimissione previo rilascio di idonea fattura.
3. Per le attività libero professionali ambulatoriali rese presso sedi aziendali sprovviste di uffici cassa o con uffici cassa che assicurano una parziale copertura oraria o presso sedi non aziendali, il pagamento potrà essere effettuato direttamente al professionista il quale rilascerà all'utente apposita ricevuta tratta dal bollettario aziendale e provvederà al versamento nelle casse aziendali al 15 e al 30 di ogni mese.

## ART. 29

### ASSICURAZIONE

1. Fino alla completa attuazione dell'art. 31 dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza sanitaria, di area medica e non medica, i dirigenti sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria sono tenuti a stipulare una polizza per la copertura dei danni a terzi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'attività. Copia deve essere tempestivamente trasmessa all'Azienda.
2. Analoga polizza va stipulata da tutti coloro che partecipano in équipe o con funzioni di supporto all'attività medesima fuori orario di servizio o con orario aggiuntivo.

## ART. 30

### LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. L'Azienda provvede al riparto dei proventi liquidando ai dirigenti sanitari le proprie spettanze entro il 2° mese successivo alla data di incasso.
2. Il trattamento fiscale dei compensi per l'attività libero-professionale è disciplinato dalle vigenti norme di legge.

## CAPO IV

### NORME FINALI

#### ART. 31

#### ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le attività svolte in relazione ad incarichi, non ricompresi nei compiti e doveri d'ufficio, eventualmente conferiti ai dirigenti da soggetti pubblici e privati.
2. Le attività di cui al precedente comma debbono essere autorizzate dall'Azienda.

#### ART. 32

#### NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento e la ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria saranno oggetto di verifica entro 6 mesi dalla loro applicazione.
2. Viene altresì prorogata la validità, per tutto l'anno 2001, del protocollo d'intesa relativo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. d) e comma 2) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria recepito con deliberazione n. 746 del 09.11.2000, salvo per le parti in contrasto con il presente regolamento.

#### ART. 33

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.

C:\DATI\WORD\BRUNALIBERA\_F2000\REGZLI.DOC

/fb

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 329 DEL 30.4.2001

**RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI  
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA.**

**RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI  
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

**VISITE**

**A) Visita senza supporto**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	14%
<b>Quota personale</b>	86%
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**B) Visita con supporto in orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	14%
<b>Quota personale</b>	86%
DI CUI:	
- libero professionista	83%
- personale di supporto diretto (nota 1)	8% →
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

ALL'AZIENDA

**C) Visita con supporto fuori orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	14%
<b>Quota personale</b>	86%
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- personale di supporto diretto (nota 1)	0% →
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

DA DETERMINARSI AD OPERA DEL MEDICO.

**RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI  
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

**PICCOLI INTERVENTI**

**A) Piccoli interventi senza supporto**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	23%
<b>Quota personale</b>	77%
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**B) Piccoli interventi con supporto in orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	23%
<b>Quota personale</b>	77%
DI CUI:	
- libero professionista	83%
- personale di supporto diretto (nota 1)	8%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**C) Piccoli interventi con supporto fuori orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	23%
<b>Quota personale</b>	77%
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- personale di supporto diretto (nota 1)	0%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI  
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

**DIAGNOSTICA DELLE  
IMMAGINI**

**A) Diagnostica delle immagini senza  
supporto**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	30%
<b>Quota personale</b>	70%
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**B) Diagnostica delle immagini con  
supporto in orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	30%
<b>Quota personale</b>	70%
DI CUI:	
- libero professionista	83%
- personale di supporto diretto (nota 1)	8%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**C) Diagnostica delle immagini con  
supporto fuori orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	30%
<b>Quota personale</b>	70%
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- personale di supporto diretto (nota 1)	0%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI  
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA

**PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO**

**A) Prestazioni di Laboratorio senza  
supporto**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	51%
<b>Quota personale</b>	
49%	
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**B) Prestazioni di Laboratorio con supporto  
in orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	51%
<b>Quota personale</b>	
49%	
DI CUI:	
- libero professionista	83%
- personale di supporto diretto (nota 1)	8%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

**C) Prestazioni di Laboratorio con supporto  
fuori orario di servizio**

<b>Quota Azienda</b>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	51%
<b>Quota personale</b>	
49%	
DI CUI:	
- libero professionista	91%
- personale di supporto diretto (nota 1)	0%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	4%

RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'  
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

## DIAGNOSTICA STRUMENTALE

(ecografia, ECG, cicloergometro, audiometria, ecc)

### A) Diagnostica strumentale senza supporto

**Quota Azienda**

- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili  
e costi generali 22%

**Quota personale** 78%

DI CUI:

- libero professionista 91%

- Fondo perequativo (nota 2) 5%

- Fondo produttività collettiva (nota 3) 4%

### B) Diagnostica strumentale con supporto in orario di servizio

**Quota Azienda**

- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili  
e costi generali 22%

**Quota personale** 78%

DI CUI:

- libero professionista 83%

- personale di supporto diretto (nota 1) 8%

- Fondo perequativo (nota 2) 5%

- Fondo produttività collettiva (nota 3) 4%

### C) Diagnostica strumentale con supporto fuori orario di servizio

**Quota Azienda**

- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili  
e costi generali 22%

**Quota personale** 78%

DI CUI:

- libero professionista 91%

- personale di supporto diretto (nota 1) 0%

- Fondo perequativo (nota 2) 5%

- Fondo produttività collettiva (nota 3) 4%

RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA

**INTRAMOENIA ALLARGATA**

*Attività presso studi privati*

<i>Quota Azienda</i>	
- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e costi generali	9,50%
<i>Quota personale</i>	
	90,50%
DI CUI:	
- libero professionista	93%
- Fondo perequativo (nota 2)	5%
- Fondo produttività collettiva (nota 3)	2%

RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA

**PRESTAZIONI A DOMICILIO  
UTENTE**

**A) Prestazioni a domicilio utente senza  
supporto**

**Quota Azienda**

- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e  
costi generali 9,50%

**Quota personale** 90,50%

DI CUI:

- libero professionista 93%

- Fondo perequativo (nota 2) 5%

- Fondo produttività collettiva (nota 3) 2%

**A) Prestazioni a domicilio utente con supporto  
fuori orario di servizio**

**Quota Azienda**

- costi di produzione diretti/indiretti/fissi/variabili e  
costi generali 9,50%

**Quota personale** 90,50%

DI CUI:

- libero professionista 93%

- personale di supporto diretto (nota 1) 0%

- Fondo perequativo (nota 2) 5%

- Fondo produttività collettiva (nota 3) 2%

**NOTA 1 :** Trattasi di personale tecnico e/o infermieristico che supporta direttamente l'attività libero professionale. L'importo per il personale di supporto diretto spetta all'azienda se viene prestato dal personale nell'ambito del normale orario di servizio. Qualora l'attività di supporto venga resa fuori orario di servizio e comunque nel rispetto del limite orario di numero 10 ore settimanali, al personale verrà corrisposta una quota parte dell'onorario concordata con il professionista, tenuto conto che l'importo orario non potrà risultare inferiore a £. 60.000.- Sarà cura del libero professionista comunicare all'Azienda il compenso da corrispondere al personale di supporto diretto per la conseguente regolarizzazione contabile.

**NOTA 2 :** quota destinata alla perequazione per quelle discipline mediche e del ruolo sanitario che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria

**NOTA 3 :** quota destinata ad incentivazione del personale del comparto.

**NOTA 4:** trattasi di attività libero professionale resa dai dirigenti veterinari per i quali la tariffa individuata dal libero professionista non potrà comunque essere inferiore a quella determinata dall'Ordine Professionale. Tali prestazioni sono da considerarsi soggette ad IVA che dovrà essere addebitata all'utente unitamente al contributo ENPAV, contributo che sarà oggetto di restituzione al dirigente.

## LIBERA PROFESSIONE IN COSTANZA DI RICOVERO

L'attività libero professionale in regime di ricovero è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento Aziendale.

Il ricovero in regime di ALP e/o in stanze speciali a pagamento, può avvenire solo su specifica richiesta scritta da parte del paziente che deve essere informato preventivamente degli oneri previsti.

### 1. Oneri per il ricoverato

L'onere per il paziente, fruitore delle prestazioni libero-professionali in costanza di ricovero, è individuato dalle seguenti voci:

- a) Quota per il comfort alberghiero (ove richiesto):  
*- la camera con due letti (di cui uno per l'accompagnatore) ha una retta giornaliera di L. 150.000 =.*
- b) *Onorario per l'attività libero professionale del/i dirigente/i direttamente prescelto/i e coinvolto/i nell'erogazione della prestazione.*
- c) *Compenso spettante al personale di supporto diretto (di sala operatoria) nella misura del 23% del D.R.G. relativo ovvero del 28% del D.R.G. (fino ad un massimo di 8.000.000.=) qualora vengano richieste prestazioni radiologiche.*
- d) *Compenso del 25% del D.R.G. (fino ad un massimo di 8.000.000.=) da corrispondere al personale di supporto diretto dell'unità operativa di ricovero nonché al personale ausiliario del gruppo di sanificazione e barellaggio*
- e) *Quota del 5% del D.R.G. per copertura ulteriori costi dell'Azienda*
- f) *Quota eventuale per materiali o altri costi non coperti dal DRG.*

## 2. Ripartizione dei proventi

• All'Azienda vanno le quote relative:

I. Comfort alberghiero

II. 70% della tariffa del DRG di dimissione (contributo specifico regionale)

III. 5% relativo alla copertura di parte dei costi a carico Azienda come specificato al precedente punto e) nonché gli ulteriori costi generali dalla stessa sostenuti

IV. materiali non coperti dal DRG.

Sull'onorario per l'attività libero professionale del/i dirigente/i direttamente prescelto/i e coinvolto/i nell'erogazione della prestazione come previsto alla precedente lettera b) graveranno le trattenute relative al fondo di perequazione (5%) e al fondo per la produttività collettiva del personale del comparto (4%) nonché gli ulteriori costi generali sostenuti dall'Azienda.

Sui compensi spettanti al personale di supporto diretto di sala operatoria (lett. c) e al personale di supporto diretto dell'unità operativa di ricovero nonché al personale ausiliario del gruppo di sanificazione e barellaggio (lett. d) graveranno i costi generali sostenuti dall'Azienda.

Il professionista scelto o il capo équipe comunica alla Direzione Sanitaria la tariffa prescelta per tipologia di DRG indicandola negli appositi moduli. Al fine della determinazione della quota libero professionale il medico scelto o il responsabile dell'équipe, completa la modulistica aziendale per la richiesta del ricovero in ALP e la sottoscrive (la richiesta va consegnata all'ufficio Accettazione e Cassa del Presidio Ospedaliero). Devono essere altresì indicati i nominativi dei componenti l'équipe se del caso.

La ripartizione dei proventi seguirà i criteri sottoelencati:

a) per i dirigenti sulla base dell'onorario individuato per tipologia di prestazione, già comunicato dagli stessi alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero;

b) per i DRG chirurgici il personale di supporto diretto di sala operatoria secondo le seguenti percentuali

⇒ Infermiere professionale strumentista	7% del DRG (max. 8 milioni)
⇒ Infermiere professionale di anestesia	6%
⇒ Infermiere di sala	6%
⇒ Capo Sala gruppo operatorio	2%
⇒ Ausiliario	2%
⇒ Tecnico di radiologia (se richiesto)	5%

---

---

28%

Le suddette percentuali saranno applicate su interventi di DRG non superiori agli 8 milioni, tariffa che costituisce il tetto massimo su cui le percentuali stesse verranno ricavate.

Le quote non assegnate vengono ridistribuite al personale direttamente coinvolto nell'équipe operatoria, nella stessa proporzione ovvero ad altro personale collaborante, su proposta del capo équipe concordata con gli interessati.

c) per quanto riguarda l'ulteriore quota del 25% relativo, da attribuire al personale del comparto dell'unità operativa di ricovero in servizio nel periodo di durata del ricovero stesso secondo i coefficienti definiti a livello aziendale per la corresponsione della produttività collettiva nell'anno di riferimento.

I proventi spettanti al personale avente diritto verranno erogati subordinatamente all'obbligo di recupero del debito orario, parametrato sul corrispettivo orario fissato.

# AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda per quindici giorni consecutivi dal 4 MAG. 2001 al 18 MAG. 2001, inclusi.

Pordenone, li 19 MAG 2001

L'INCARICATO

Spedita all'Organo di Controllo in data odierna.

Pordenone, li \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Per copia conforme all'originale.

Pordenone, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

La presente deliberazione, *non soggetta a controllo*, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 50 della L.R. n° 49 del 19.12.96, in data:

- 4 MAG. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*f.to dr. Renato Andreazza*

**SORU**

Ufficio proponente

Inviata per quanto di competenza a:

DG	DA	DS	<del>F</del>	TCIV	DP	CSS	DAH	DAH	Distretti: Urbano Nord - Est Sad - Ovest
CG	UAG	FARM	PR	TCLI	ML	DSS	S.Vito al T.	Spilimbergo	
URP	SG	SINFER	Uff. Antimafia	TINV	LAN	SNPI	DSH	DSH	
PIANO					ISP	DSM	S.Vito al T.	Spilimbergo	
SGTI					PSAL	Dipartimento Dipendenze			
FORM					MP	C.D.A. S.Vito al T.			
LEG					V				
SPP									

*Azienda per l'Assistenza Sanitaria*  
*n. 5 "Friuli Occidentale"*

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 535 DEL 07/10/2015

**OGGETTO**

**Attività libero professionale intramurale. Determinazioni.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Paolo Bordon**  
nominato con D.G.R. 2544 del 18/12/2014,

**Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile**

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA STRUTTURA</b>
Dott.ssa Lorena Basso	Dott.ssa Lorena Basso
Data 24 settembre 2015	Data 24 settembre 2015

**e coadiuvato da:**

<b>Direttore Sanitario</b>	<b>Direttore Amministrativo</b>	<b>Coordinatore Sociosanitario</b>
<b>Dott. Giorgio Simon</b>	<b>Dott.ssa Tecla Del Dò</b>	<b>Dott. Alberto Grizzo</b>

**per l'espressione dei pareri di competenza;**

**ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso**

- che, in attuazione della L.R. n. 17 dd. 16/10/2014, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (di seguito denominata AAS5) è stata istituita, con effetto dal 01/01/2015, mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
- che all'AAS5 sono state conseguentemente trasferite le funzioni ed i rapporti giuridici in precedenza facenti capo alle aziende soppresse;
- che fino alla definizione dei nuovi regolamenti aziendali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, quelli vigenti nelle aziende soppresse;
- che relativamente all'attività libero professionale intramurale, la disciplina in vigore è quella prevista dal regolamento AOSMA, adottato con deliberazione n. 164 del 30/11/2006, successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 121 del 19/08/2008 ed il regolamento ASS6, adottato con deliberazione n. 329 del 30/04/2001;
- che, in attesa di procedere ad una complessiva revisione ed omogeneizzazione di tale regolamentazione – tenuto anche conto del mutato assetto istituzionale ed organizzativo aziendale - si ritiene opportuno introdurre alcune regole operative, per lo più di carattere organizzativo, comuni per tutti i dipendenti, a prescindere dall'azienda di provenienza, allo scopo di favorire una maggiore uniformità nello svolgimento e nella gestione dell'ALPI;

**Vista** la normativa di riferimento, in gran parte già richiamata nei citati Regolamenti ma alla quale è da aggiungere la L. n. 189 dd. 8/11/2012, integrativa e modificativa della L. n. 120 del 03/08/2007.

**Ritenuto**, pertanto, di approvare le seguenti disposizioni in materia di ALPI:

*A) OBBLIGO DI TIMBRATURA CON CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ALPI*

*1. A garanzia della netta separazione dell'ALPI nei confronti delle altre attività istituzionali, tutto il personale direttamente coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni libero-professionali (**dirigenti e non dirigenti**) è tenuto a svolgere l'attività al di fuori del proprio orario di lavoro (orario di lavoro ordinario e straordinario, turni di pronta disponibilità e di guardia medica). Il tempo dedicato all'attività libero-professionale dovrà risultare dalle timbrature in entrata ed uscita effettuate con l'apposito codice identificativo dell'ALPI.*

*2. Fanno eccezione le attività in libera professione che, per motivi organizzativi o tecnici, rendono inopportuna o impossibile la netta distinzione temporale nell'esecuzione delle prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni non chirurgiche erogate ad utenti in regime di ricovero, gli esami di laboratorio, le certificazioni INAIL, ecc..*

*3. Sarà cura della struttura amministrativa competente fornire le opportune istruzioni per l'utilizzo dei codici ALPI.*

**B) SOSPENSIONE DELL'ALPI IN CASO DI ASSENZA DAL SERVIZIO**

1. È inibito l'esercizio dell'attività libero professionale intramurale, nonché lo svolgimento di funzioni di supporto a tale attività, nei casi di assenza dal servizio dovuta a:

- malattia o infortunio;
- astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e congedi parentali;
- aspettative a vario titolo;
- sciopero che interessa tutta la giornata lavorativa;
- permessi ex L. 104/1992;
- permessi retribuiti o non retribuiti che interessano l'intera giornata lavorativa;
- periodi di riposo biologico per rischio radiologico o anestesiologicalo (art. 16 CCNL di categoria 06/05/2010).

**C) DIVIETO DI UTILIZZO DI MODULISTICA INTERNA PER LA REFERTAZIONE E LA RICHIESTA DI ESAMI**

1. Fatta salva la necessaria indicazione del diverso regime di erogazione, le prestazioni libero professionali devono essere refertate con le medesime modalità previste per l'attività istituzionale, utilizzando il medesimo sistema informatico messo a disposizione dall'Azienda. L'uso di modulistica interna, propria del regime istituzionale, è pertanto ammesso solo quando risulti impossibile accedere al sistema informatico e sempreché venga specificato che trattasi di prestazioni rese in ALPI.

2. Parimenti durante l'esercizio dell'ALPI non è consentito l'uso del ricettario nazionale o l'uso di altra modulistica interna (ad es. richiesta di esami), a meno che non sia espressamente specificato che trattasi di prestazioni rese in regime libero-professionale.

**D) PRENOTAZIONE, ACCESSO E PAGAMENTO PRESTAZIONI ALPI**

1. La prenotazione, l'accesso (ad es. inserimento in liste d'attesa) ed il pagamento delle prestazioni libero professionali può avvenire esclusivamente con le modalità stabilite od autorizzate dall'Azienda.

**E) AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI **ambulatoriale** è rilasciata con nota del Direttore Sanitario, su richiesta del singolo professionista/equipe, munita del parere favorevole del superiore gerarchico: Direttore di SOC o Direttore di Dipartimento o Direttore della Direzione Medica Ospedaliera, secondo competenza.

2. Nella domanda devono essere specificati:

- la sede o le sedi proposta/e per l'espletamento dell'attività;
- i giorni e gli orari di ambulatorio proposti per l'esercizio dell'attività.
- le prestazioni o i pacchetti di prestazioni individuate tra quelle abitualmente erogate in regime istituzionale dalla struttura operativa di appartenenza, come da sistema G2.
- le tariffe proposte. Nel caso di pacchetti di prestazioni, devono essere analiticamente indicate le singole prestazioni che li compongono e la quota di tariffa attribuita a ciascuna, ai fini della corretta ripartizione dei proventi.
- il tempo medio necessario per l'esecuzione della prestazione;

**Decreto n. 535 del 07/10/2015 pag. 4**

*- l'elenco (firmato per accettazione) del personale di supporto (escluso personale a tempo parziale). L'indicazione del personale di supporto è dovuta per le prestazioni per le quali ne è previsto l'utilizzo in regime istituzionale.*

*3. Ai fini dell'espressione del parere di cui sopra il Direttore di SOC o il Direttore di Dipartimento o il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera, secondo competenza, è tenuto a verificare:*

*- che le prestazioni richieste rientrino nella/e disciplina/e di appartenenza del dirigente, siano coerenti con la sua specifica professionalità e risultino tra quelle abitualmente erogate in regime istituzionale dalla struttura operativa;*

*- che i volumi prestazionali proposti assicurino, comunque, il corretto equilibrio tra l'attività libero professionale e quella istituzionale della struttura, secondo quanto previsto in sede di programmazione aziendale;*

*- che le fasce orarie proposte siano compatibili con l'organizzazione dell'attività istituzionale e non interferiscano con l'attività libero professionale svolta dagli altri dirigenti della struttura;*

*- che il tempo medio di esecuzione della prestazione indicato dal dirigente non sia inferiore a quello normalmente impiegato per l'effettuazione della medesima prestazione in regime istituzionale.*

*4. I Direttori di struttura/di dipartimento/di Direzione Medica sono inoltre tenuti, secondo competenza, a vigilare perché sia reso effettivo il rispetto delle disposizioni di cui sopra effettuando periodici controlli, anche a campione, sull'attività libero professionale svolta dai singoli dirigenti e dal personale non dirigente con funzioni di supporto.*

*5. L'individuazione delle strutture e dei relativi posti letto destinati all'esercizio della **libera professione in regime di ricovero** costituisce, di per sé, autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa, individuale o d'equipe, per tutti i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo appartenenti alle strutture medesime.*

*Per quanto attiene la determinazione della tariffa applicata all'utente, questa si intende autorizzata nell'ammontare pari al 100% del DRG salvo che il dirigente richiedente non proponga, secondo quanto previsto alla successiva lett. E) punto 2, un valore diverso. Valgono, in quanto compatibili, le modalità previste per l'autorizzazione all'ALPI ambulatoriale.*

**E) TARIFFE**

**1. Alpi ambulatoriale**

*Le tariffe relative all'attività libero professionale ambulatoriale non possono essere inferiori all'importo previsto dal nomenclatore tariffario regionale, aumentato del 10%, né, comunque, all'importo previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, se superiore.*

**2. Alpi di ricovero**

*Ferme restando le quote o gli importi minimi previsti dall'attuale regolamentazione (ex AOSMA ed ex ASS6) quali oneri a carico dell'utente, la tariffa per la scelta libero professionale in regime di ricovero è liberamente determinata dal professionista/equipe - in sede di richiesta di autorizzazione - secondo un valore percentuale del DRG di ingresso. In caso di variazione del DRG in corso di ricovero la percentuale prescelta verrà applicata al DRG di dimissione.*

*In sede di prima applicazione, salvo diversa richiesta del professionista/equipe, continueranno a valere le tariffe in uso (se determinate per importo saranno corrispondentemente riparametrate in percentuale sul valore del DRG di ricovero).*

**Decreto n. 535 del 07/10/2015 pag. 5**

*3. È facoltà del dirigente rinunciare, a favore dell'utente, alla propria quota di compenso, ferma restando l'attribuzione all'azienda ed al restante personale delle altre quote.*

**F) CERTIFICAZIONI INAIL**

*1. L'attività di certificazione medico-legale per conto dell'INAIL è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro e l'attribuzione dei compensi comporta per il personale interessato (dirigenti a rapporto esclusivo ed a tempo pieno) l'obbligo di recupero del debito orario che viene forfettariamente stabilito in **15 minuti per ciascuna prestazione**.*

**Dato atto che:**

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla S.C Politiche e gestione risorse umane;
- il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;
- il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Coordinatore Sociosanitario, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole;

**DECRETA**

- 1) di approvare le disposizioni in premessa elencate concernenti le modalità di esercizio dell'attività libero professionale intramurale da parte del personale dipendente di questa Azienda;
- 2) di precisare che:
  - dette disposizioni costituiscono modificazione ed integrazione dei Regolamenti in materia di ALPI adottati con deliberazioni AOSMA n. 164 del 30/11/2006 e n. 121 del 19/08/2008, nonché con deliberazione ASS6 n. 329 del 30/04/2001, ai quali viene, in ogni caso, fatto rinvio per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente atto;
  - resta salva la facoltà dell'Azienda di introdurre ulteriori misure organizzative che dovessero rendersi necessarie od opportune per consentire il corretto svolgimento dell'ALPI;
- 3) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento e non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Sanitario  
Dott. Giorgio Simon

Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Tecla Del Dò

Coordinatore Sociosanitario  
Dott. Alberto Grizzo

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Paolo Bordon

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 07/10/2015 16:47:15

IMPRONTA: 21019A4F7CA40D7F175A1E840CB185D3BC8A6B810275B04F2E47D5481B653281  
BC8A6B810275B04F2E47D5481B653281E37EF5FB99338EE5AA53E31A08476246  
E37EF5FB99338EE5AA53E31A08476246F184F6271844236BAC69BB979D1027E8  
F184F6271844236BAC69BB979D1027E852A76B4B150014F4D873C16291C2B7D9

NOME: ALBERTO GRIZZO

CODICE FISCALE: GRZLRT62L03A516U

DATA FIRMA: 07/10/2015 16:48:22

IMPRONTA: 6AACDB32E6FC40C51C4EFB335DB877A784AB82611700F548E7517BB6243412E2  
84AB82611700F548E7517BB6243412E2967DC8636A4817C3C3078D4BD0441A66  
967DC8636A4817C3C3078D4BD0441A66A84D825AAA9E65A151420ECAC11F3B81  
A84D825AAA9E65A151420ECAC11F3B817450CF201511B352FB10738FBB93080B

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 07/10/2015 16:48:55

IMPRONTA: BEE9CF690F0A694A51954A23035A286611A6F5404CB0483425A32678CCB896D8  
11A6F5404CB0483425A32678CCB896D8BBCD25E4E1E27008AACF6C6807A33DDF  
BBCD25E4E1E27008AACF6C6807A33DDFB8DF6DEED3A0DB7CDC044E05E79655E6  
B8DF6DEED3A0DB7CDC044E05E79655E6486DAC688D22FDEF85179295296FDDA0

NOME: PAOLO BORDON

CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z

DATA FIRMA: 07/10/2015 16:49:48

IMPRONTA: 32A1F9E14675746A50CD0A8F27132642BEDE13D488F3BB0C9357EB04CAC0019F  
BEDE13D488F3BB0C9357EB04CAC0019F78A4BA5E65E13D92A0FFC417C7D94B39  
78A4BA5E65E13D92A0FFC417C7D94B393988ED8B5FC6D270F8D7F62F47225DED  
3988ED8B5FC6D270F8D7F62F47225DEDDFE2F45062F899BE04C1D34EDB639C4E